

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1007 DELLA COMMISSIONE****del 9 luglio 2020****che sospende la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 3, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione <sup>(3)</sup>, sono disponibili aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine a decorrere dal 7 maggio 2020, alle condizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.
- (2) Un esame della situazione di mercato e del ricorso al regime di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 rende opportuno porre fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato e fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande. La Commissione intende presentare il regolamento di chiusura corrispondente al comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli affinché quest'ultimo esprima un parere in proposito. Ciò tuttavia potrebbe dar adito alla presentazione di un numero eccessivo di domande nell'ambito del regime di aiuto.
- (3) È pertanto necessario sospendere la presentazione delle domande relative all'aiuto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 e respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione sia stata decisa durante tale periodo.
- (4) Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/595 è sospesa per il periodo dal 10 luglio 2020 al 16 luglio 2020. Non sono accettate le domande di stipula di contratti presentate nel corso di tale periodo.
2. Sono respinte le domande presentate dopo l'8 luglio 2020 la cui accettazione sia stata decisa nel corso del periodo di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 21).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Wolfgang BURTSCHER  
Direttore generale  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---